

**N**el mentre il Giudice amministrativo stava (sta ancora) valutando se mai la Legge regionale della Toscana n. 36/2007 recante modifiche alla Legge regionale della Toscana n. 16/2000 - nell'abolire la previsione dei *dispensari farmaceutici* (articolo 7, Legge regionale Toscana n. 36/2007) quali strumenti di territorializzazione secondaria del servizio farmaceutico previsti dalla normativa nazionale (articolo 6, Legge n. 362/1991) e nell'ipotizzare anche in loro sostituzione e oltre le *proiezioni farmaceutiche* delle farmacie esistenti (articolo 5, Legge regionale Toscana n. 36/2007) quali presidi farmaceutici sussidiari non previsti ma incidenti sugli strumenti di territorializzazione primaria del servizio farmaceutico previsti dalla normativa nazionale (articoli 1, 2 e 5, Legge n. 362/1991) - abbia travalicato il *quomodo* e il *quando* di sua competenza legislativa per ricadere sull'*an* e il *quod* di competenza legislativa statale, ponendo irrimediabilmente una questione di costituzionalità per contrasto con gli articoli 3 (*principio di uguaglianza*), 32 (*principio di tutela della salute*), 41 (*principio di libertà economica finalizzato all'interesse generale*), 91 (*principio di trasparenza e di ragionevolezza*) e 117 (*principio di ripartizione delle competenze legislative concorrenti*), la Regione Toscana ha voluto forzare la mano nell'intento di superare tali questioni di costituzionalità attraverso due iniziative che testimoniano, prima ancora che della intrinseca loro irragionevolezza, la sua *vis autocratica*, attraverso un nuovo provvedimento normativo e un successivo atto amministrativo.

#### UN PROVVEDIMENTO DI MANUTENZIONE

Con il primo intervento legislativo si è inteso emendare la primigenia volontà normativa attraverso l'inserimento in una legge di manutenzione, la Legge regionale Toscana n. 75/2009, la previsione contenuta nell'articolo 71, secondo cui: «*Nei comuni con popola-*



*zione fino a dodicimilacinquecento abitanti, o nei comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale, qualora non vi siano i requisiti per aprire una farmacia ai sensi della normativa statale, il sindaco, nel mese di febbraio di ogni anno, al fine di garantire più adeguati livelli di assistenza farmaceutica, in presenza di particolari condizioni topografiche e di viabilità, può proporre l'isti-*

*tuzione, all'interno di ciascuna sede farmaceutica, di una proiezione della farmacia stessa, a condizione che la stessa venga ubicata in un centro o nucleo abitato con una popolazione inferiore a mille abitanti»,* ma è stato mantenuto in vita il comma 6 dello stesso articolo 5 della Lr Toscana n. 36/2007 secondo cui «*in deroga alla previsione di cui al comma 2, qualora vi sia accordo tra il sindaco ed il titolare della farmacia interes-*

# Ad usum delphini

**Mentre il Giudice sta ancora valutando se la Legge regionale della Toscana (36/2007) sulle proiezioni farmaceutiche abbia travalicato la sua competenza legislativa, la Regione calca la mano con una nuova norma e un atto amministrativo ad hoc**

A CURA DELLO STUDIO DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO  
FIRENZE - ROMA

*sata l'apertura di una proiezione della farmacia potrà essere autorizzata anche in presenza di un numero di abitanti inferiori a mille».*

Vale al riguardo la semplice considerazione che se mai detto provvedimento di manutenzione (di correzione di errori materiali) potesse avere una tale efficacia emendante, come può dubitarsi, la situazione non è mutata in presenza di un accordo (patteggiamento) concluso tra il titolare della farmacia che intende proiettarsi nell'ambito della propria sede farmaceutica e il Comune interessato alla proiezione farmaceutica.

## CONDIZIONI TOPOGRAFICHE E DI VIABILITÀ

Con il secondo intervento amministrativo si è inteso integrare l'una e l'altra volontà normativa attraverso una deliberazione, la n. 87/2010 della Giunta regionale della Toscana, secondo cui vengono approvati «i seguenti criteri generali di riferimento per l'individuazione delle condizioni di disagio dell'utenza e la necessità di servizi farmaceutici ag-

*giuntivi: a) particolari condizioni topografiche e di viabilità: tale espressione indica sia la presenza di strade di montagna, collinari o sterrate, tortuose o in forte pendenza non particolarmente adeguate al transito pedonale dove, soprattutto d'inverno aumentano le difficoltà di percorrenza, sia l'inadeguatezza del trasporto pubblico che collega un nucleo abitato con la farmacia più vicina; b) comuni definiti montani o parzialmente montani: nei comuni definiti montani o parzialmente montani l'istituzione delle proiezioni è, di norma, circoscritta alle porzioni di territorio comunale effettivamente montano tenendo in considerazione quanto riportato al precedente punto a); c) distanza di una proiezione dalla farmacia più vicina: nel calcolo della distanza tra la proiezione e la farmacia più vicina è generalmente rispettata una distanza minima di due chilometri; d) limite dei mille abitanti: la deroga al limite dei mille abitanti, compatibilmente con i presupposti di cui sopra, è tenuta in debita considerazione*

*ne anche al fine di evitare l'indebolimento della distribuzione delle farmacie sul territorio, risultato opposto allo scopo che la legge si prefigge». Il che si commenta con il semplice riferimento alla gerarchia delle fonti normative che non possono essere integrate se non da un provvedimento normativo di pari livello e non certo da un provvedimento amministrativo, ma che non possono nemmeno essere interpretate se non da un provvedimento giurisdizionale e non certo da un provvedimento amministrativo di dubbia rilevanza esegetica, adottato nella fattispecie in forma ancor più deteriore rispetto a quella di una circolare, che, se pure priva di effetti giuridici nei confronti di soggetti estranei alla pubblica Amministrazione, può essere destinata a indirizzare in modo uniforme l'attività di organi amministrativi o di uffici gerarchicamente subordinati: quali non sono certo i Comuni toscani, destinatari della normativa *de qua*, rispetto alla Regione Toscana.*

## IL PARTO REGALE

L'una e l'altra iniziativa ricordano a questo osservatorio legale che ha seguito *ab origine* un tale parto (cesareo, ma nel senso di regale: cfr *Punto Effe* n. 15/2006; n. 5/2007; n. 10/2007; n. 11/2007) la frase stampigliata sul frontespizio dei libri destinati a essere letti dal Delfino di Francia, erede al trono del re Sole, ma ripuliti dei passi più scabrosi per ordine del duca di Montausier, nominato da Luigi XIV suo precettore. C'è da augurarsi che il Tar della Toscana non riporti la questione alla Versailles fiorentina (dove non mancano i Bossuet) invece che alla Corte Costituzionale.